



Città di Modica
POLIZIA LOCALE
UFFICIO ORDINANZE

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
SETTORE VIII

n. *h3/p.l.* del *20-12-2021*

62048 del 20 DIC. 2021

Oggetto: Installazione dissuasori di velocità VELOBOX

Il Responsabile del Settore VIII – Polizia Municipale

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende adottare ogni sistema che induca gli automobilisti a limitare la velocità;

che, per quanto sopra, l'A.C. ritiene indispensabile, al fine di attuare una prevenzione volta ad aumentare la sicurezza e l'incolumità pubblica, in particolare, in alcune arterie ripetutamente segnalate dalla collettività e teatro di incidente stradali anche gravi, l'installazione di box contenitori di apparecchiature per il controllo della velocità;

che, trattandosi di arterie di particolare densità di circolazione, il limite di velocità da adottare, per garantire la sicurezza, nei tratti interessati, sarà di 50 kmh;

In virtù degli artt. 5, comma 3°, e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

Letta la L. n. 241/1990 smi;

Letto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

Visto il C.d.S. ;

a parziale modifica dell'ord. 61646 del 17.12.2021

ORDINA

per le motivazioni in premessa, l'installazione di n. 10 (dieci) apparecchiature Velobox nelle seguenti arterie:

Via Modica Giarratana (Contrada Mauto);

Via Sorda Sampieri;

Via Sorda Scicli;

Via Modica Ispica;

Via San Giuliano Sant'Elena;

Contrada Quartarella;

Contrada Sant'Angelo;

Contrada Musebbi;

Contrada Torre Rodosta;

Contrada Serrapero.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n.495, con limite di velocità 50 kmh;

La cittadinanza viene informata della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il Commissario Giuseppe Sammito è tenuto a controllare l'esatta collocazione della segnaletica stradale.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente Ordinanza sarà notificata alla Compagnia Carabinieri, al Commissariato di Polizia, alla Tenenza Guardia di Finanza, al 118, all'Ufficio Segnaletica, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L.

Dalla residenza Municipale

Il Responsabile P.O. VIII Settore
Rosario Cannizzaro